

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2502

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAURO, BARELLI, CRINÒ, FASOLINO,
FERRARA, GENTILE, GIULIANO, IOANNUCCI, MARANO,
MORRA, NOCCO, e OGNIBENE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2003

Modifica all’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. - L'elevamento del numero dei consiglieri dimissionari ai fini dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali dalla metà più uno a due terzi dei membri, contribuisce ad assicurare la stabilità e la governabilità degli enti locali, in coerenza con la *ratio* che aveva ispirato la riforma legislativa sull'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia.

In effetti l'elevato numero di consigli comunali sciolti negli ultimi anni a seguito delle dimissioni contestuali della metà più

uno dei consiglieri, e l'instabilità derivante dalla possibilità per un esiguo numero di consiglieri eletti nella lista o nelle liste collegate al Sindaco eletto, di aderire alle richieste della minoranza consiliare, rischia di vanificare gli effetti dell'elezione diretta del Sindaco, o di mantenere il vertice istituzionale dell'ente locale in una situazione di perenne incertezza, legando le sorti dell'esecutivo ai condizionamenti di maggioranze variabili che compromettono l'efficacia dell'azione amministrativa, da valutarsi al termine del mandato elettorale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla lettera *b*), numero 3), del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «della metà più uno dei membri assegnati», sono sostituite dalle seguenti: «dei due terzi dei membri assegnati».

